



EBA/GL/2021/08

---

28 luglio 2021

---

## Orientamenti

---

sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE

# 1. Conformità e obblighi di segnalazione

---

## Status dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di segnalazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il (14.11.2021) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione oppure, in alternativa, le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate mediante il modulo disponibile sul sito web dell'ABE, con il riferimento «EBA/GL/2021/08» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti stabiliscono le modalità di calcolo e monitoraggio della soglia per l'obbligo di costituire un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE e specificano alcuni aspetti procedurali relativi alla costituzione di imprese madri nell'UE intermedie

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento autorizzati nell'Unione, che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi («enti») come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE, e alle succursali di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE («succursali di paesi terzi»).

### Destinatari

7. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti come definite all'articolo 4, punto 2) i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli enti finanziari come definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010 se rientranti nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.

### Definizioni

8. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 14.11.2021.

## 4. Orientamenti

---

### Indicazioni specifiche relative al calcolo e monitoraggio della soglia

10. Il valore totale delle attività nell'Unione di un gruppo di paese terzo dovrebbe essere calcolato conformemente all'articolo 21 *ter*, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE come somma delle attività degli enti imprese madri nell'UE di tale gruppo consolidato conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 al più alto livello di consolidamento nell'Unione, più le singole attività degli enti che non formano parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE («enti autonomi»), più le attività delle succursali di paesi terzi di tale gruppo.
11. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo precedente, dovrebbe applicarsi quanto segue:
  - a. dovrebbero essere utilizzate le informazioni finanziarie disponibili su base trimestrale conformemente alla parte sette *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione;
  - b. laddove le informazioni finanziarie non siano disponibili su base trimestrale conformemente alla parte sette *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai pertinenti atti delegati e di esecuzione, dovrebbero essere utilizzate le informazioni finanziarie provvisorie previste per le segnalazioni a fini di vigilanza.
12. La soglia di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere considerata raggiunta qualora la media del valore totale delle attività nell'Unione di un gruppo di paese terzo, calcolata conformemente ai paragrafi 10 e 11 nell'arco dei quattro trimestri precedenti, sia pari o superiore a 40 miliardi di EUR.
13. In deroga al paragrafo precedente, relativamente ai gruppi di paesi terzi che operano tramite più di un ente nell'Unione di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE, la soglia dovrebbe ritenersi raggiunta e l'obbligo di cui al suddetto articolo dovrebbe considerarsi applicabile se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
  - a. il valore totale delle attività nell'Unione di tale gruppo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 su base puntuale al 27 giugno 2019 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR;
  - b. al 30 dicembre 2023 la media del valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di cui al paragrafo 12 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera a), se il valore totale delle attività nell'Unione al 27 giugno 2019 non è disponibile, tale valore dovrebbe essere approssimato prendendo come riferimento il valore totale delle attività al 30 giugno 2019.



14. La soglia di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE dovrebbe considerarsi non più superata se il valore totale delle attività nell'Unione di un gruppo di paese terzo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 rimane al di sotto di 40 miliardi di EUR per dodici trimestri consecutivi ed è ragionevole attendersi che tale soglia non supererà nuovamente i 40 miliardi di EUR.
15. Gli enti imprese madri nell'UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo dovrebbero calcolare almeno su base trimestrale, conformemente ai paragrafi 10 e 11, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo nel suo complesso e accertare se la soglia è stata raggiunta, superata o non superata conformemente ai paragrafi da 12 a 14 («accertamenti trimestrali»). Dalla loro costituzione, solo le imprese madri nell'UE intermedie dovrebbero svolgere i suddetti calcoli e gli accertamenti trimestrali.
16. Fino alla costituzione delle imprese madri nell'UE intermedie ai sensi dell'articolo 21 *ter*, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell'UE e gli enti autonomi facenti parte di un gruppo di paese terzo dovrebbero monitorare su base prospettica e almeno annualmente la soglia accertata secondo i presenti orientamenti, a fronte della pianificazione strategica e della previsione di attività per l'orizzonte temporale di almeno tre anni per il gruppo nel suo complesso («monitoraggio prospettico»).

## Scambio di informazioni tra gli enti e le succursali di un gruppo di paese terzo e comunicazioni alle autorità competenti

17. Per quanto riguarda gli accertamenti trimestrali e il monitoraggio prospettico da effettuare, gli enti imprese madri nell'UE, tra cui le imprese madri nell'UE intermedie dalla loro costituzione, gli enti autonomi e le succursali di paesi terzi di un gruppo di paese terzo dovrebbero scambiarsi tempestivamente tutte le informazioni richieste. In particolare, le succursali di paesi terzi dovrebbero comunicare tempestivamente agli enti imprese madri nell'UE e agli enti autonomi del pertinente gruppo di paese terzo tutte le informazioni necessarie per il calcolo di cui ai paragrafi 10 e 11 del valore totale delle loro attività. Dalla costituzione delle imprese madri nell'UE intermedie ai sensi dell'articolo 21 *ter*, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/36/UE, le succursali di paesi terzi di tale gruppo di paese terzo dovrebbero fornire tali informazioni alle imprese madri nell'UE intermedie e non più agli enti autonomi del pertinente gruppo di paese terzo.
18. Gli enti imprese madri nell'UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero coordinarsi per allertare, fornendo senza indugio tutte le informazioni del caso, l'autorità competente, da individuare nell'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/36/UE assumendo che tutti gli enti autorizzati nell'Unione, aventi la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, siano parte di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata ai sensi di tale articolo («autorità di vigilanza su base consolidata») o, nel caso in cui fra gli enti di un gruppo di paese terzo non vi sia un ente creditizio, l'autorità competente da individuare nell'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034 («autorità di vigilanza del gruppo»),



laddove prevedano che il loro gruppo di paese terzo raggiunga la soglia entro i tre anni successivi sulla base del monitoraggio prospettico.

19. Gli enti imprese madri nell'UE e gli enti autonomi di un gruppo di paese terzo dovrebbero coordinarsi per presentare tempestivamente alle rispettive autorità competenti gli accertamenti trimestrali, unitamente a tutte le informazioni finanziarie giustificative. Dalla costituzione delle imprese madri nell'UE intermedie, gli accertamenti trimestrali, unitamente a tutte le informazioni finanziarie giustificative, dovrebbero essere trasmessi solo dalle imprese madri nell'UE intermedie all'autorità di vigilanza su base consolidata o del gruppo, a seconda dei casi. Le succursali di paesi terzi dovrebbero trasmettere alle rispettive autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 17.
20. Gli enti imprese madri nell'UE di un gruppo di paese terzo, tra cui le imprese madri nell'UE intermedie dalla loro costituzione, dovrebbero fornire tempestivamente e senza indebito ritardo alle loro filiazioni i rispettivi accertamenti trimestrali e il monitoraggio prospettico, unitamente a tutte le informazioni giustificative del caso.
21. Qualora dal monitoraggio prospettico emerga che un gruppo di paese terzo raggiungerà la soglia, gli enti imprese madri nell'UE e gli enti autonomi di tale gruppo dovrebbero richiedere con sufficiente anticipo tutte le procedure di vigilanza e adottare tutte le misure necessarie per soddisfare tutti i requisiti giuridici necessari affinché l'impresa madre nell'UE intermedia sia immediatamente operativa una volta raggiunta la soglia.

## Orientamenti per le autorità competenti

22. Le autorità competenti dovrebbero compiere ogni sforzo affinché gli enti e le succursali di paesi terzi o, alla loro costituzione, le imprese madri nell'UE intermedie e le succursali di paesi terzi, rispettino i loro obblighi ai sensi dell'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE, come precisato nei presenti orientamenti. In particolare, le autorità competenti dovrebbero accertarsi di ricevere dagli enti e dalle succursali di paesi terzi o, alla loro costituzione, dalle imprese madri dell'UE intermedie e dalle succursali di paesi terzi, tutte le informazioni di cui al paragrafo 19 e che le succursali di paesi terzi rispettino pienamente l'obbligo di segnalare tutte le attività corrispondenti alle loro attività operative come previsto all'articolo 47, paragrafo 1 *bis*, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.
23. Ai fini della notifica di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero comunicare all'ABE su base annuale, senza indebito ritardo e non oltre il 30 giugno di ogni anno, le informazioni che hanno ricevuto da enti e succursali di paesi terzi o, alla loro costituzione, da imprese madri nell'UE intermedie e succursali di paesi terzi, conformemente al paragrafo 19, per i quattro trimestri dell'anno civile precedente.
24. Fatto salvo il paragrafo 23, in caso di modifica sostanziale del valore totale delle attività di un ente o di una succursale di un paese terzo facenti parte di un gruppo di paese terzo, l'autorità competente dovrebbe, nel corso dell'anno, comunicare senza indebito ritardo tale modifica



all'ABE. Il valore totale delle attività di tali enti o succursali di paesi terzi dovrebbe essere comunicato come media del valore totale di tali attività calcolato nell'arco dei quattro trimestri precedenti, indipendentemente dall'anno civile.

25. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità di vigilanza del gruppo abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 18, o qualora l'accertamento trimestrale dimostri il raggiungimento della soglia e l'impresa madre nell'UE intermedia non è stata ancora costituita, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe contattare l'ente notificante e le altre autorità competenti per stabilire senza indebito ritardo almeno quanto segue:
  - a. se le deroghe di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 2, e all'articolo 21 *ter*, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2013/36/UE debbano applicarsi a questo particolare gruppo di paese terzo;
  - b. visti i paragrafi 26 e 27, la tempistica per la costituzione dell'impresa madre nell'UE intermedia.
26. Nel determinare la relativa tempistica di cui al paragrafo 25, lettera b), le autorità competenti dovrebbero assicurare l'operatività dell'impresa madre nell'UE intermedia al raggiungimento della soglia. Gli enti dovrebbero compiere ogni sforzo per conformarsi tempestivamente a tale requisito.
27. Fatto salvo il paragrafo 26 e ai fini dell'applicazione del paragrafo 25, lettera b), le autorità competenti possono prevedere una tempistica adeguata per la costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia qualora il raggiungimento della soglia non possa essere previsto nell'ambito del monitoraggio prospettico di cui al paragrafo 16 e, di conseguenza, la tempistica di cui al paragrafo 26 non possa essere rispettata, in particolare in casi quali fusioni e acquisizioni non prevedibili nella pianificazione strategica del gruppo o laddove sia ragionevole prevedere che il valore totale delle attività di tale gruppo nell'Unione scenda permanentemente al di sotto della soglia entro un periodo non superiore a un anno dalla data in cui è stata raggiunta la soglia. La tempistica dovrebbe essere la più corta possibile e non dovrebbe superare un anno o, in casi eccezionali giustificati, due anni dalla data in cui è stata raggiunta la soglia, a meno che il valore totale delle attività nell'Unione di tale gruppo non sia diminuito e rimanga al di sotto della soglia.
28. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE e non sia stata costituita un'impresa madre nell'UE intermedia entro la tempistica stabilita al paragrafo 25, lettera b), e in conformità al paragrafo 26 o 27, le autorità competenti degli enti di tale gruppo di paese terzo dovrebbero, senza indugio, coordinarsi al fine di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto dell'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE.
29. Se il valore totale delle attività nell'Unione di un gruppo di paese terzo calcolato conformemente ai paragrafi 10 e 11 diminuisce in modo significativo e permanente al di sotto della soglia di cui all'articolo 21 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE a seguito di



cambiamenti strategici nelle operazioni europee di tale gruppo di paese terzo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e, ove applicabile, l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti dovrebbero coordinarsi, su richiesta del gruppo pertinente, per determinare se la soglia debba essere considerata non più superata prima della scadenza del periodo di dodici trimestri consecutivi di cui al paragrafo 14.